



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e

Regione Emilia-Romagna (Capofila)

Regione Lombardia

Regione Toscana

Regione del Veneto

per la

**Progettazione e la realizzazione
della ciclovia turistica
“Ciclovia del Sole” da Verona a Firenze**

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la "Ciclovia del Sole" da Verona a Firenze, d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovia del Sole";
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ai sensi del su indicato comma 640, della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici rientranti nel Sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche – SNCT, tra cui ricade la “Ciclovia del Sole” da Verona a Firenze;
- il Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n.517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziare con la legge di cui sopra;
- la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità, delle eccellenze dei territori;
- la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto;
- la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici principali ed un insieme di itinerari cicloturistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in ambito urbano;
- la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all'insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo;
- tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese;

- la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un unicum strategico per lo sviluppo e la crescita economica;
- nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce uno degli obiettivi prioritari per il rilancio economico del Paese da favorire attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui all'articolo 1, comma 640, della Legge di stabilità per il 2016;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di attivare nuove economie;
- le Regioni territorialmente interessate dalla "Ciclovie del Sole" prevedono, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, il seguente itinerario programmatico coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicalta, in particolare:
 - la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n.10/2017: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità", ha anche confermato l'impegno alla realizzazione delle ciclovie turistiche per l'incentivo dell'uso quotidiano della bicicletta, ma anche per la promozione del territorio e di individuazione delle reti ciclabili regionali (di cui alla precedente DGR n.1157/2014);
 - la Regione Lombardia include la ciclovie tra i percorsi ciclabili regionali del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in attuazione della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 approvato con DGR n. X/ 1657 dell'11 aprile 2014;
 - La Regione Toscana include la ciclovie nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
 - La Regione del Veneto prevede la ciclovie nel Master Plan regionale approvato con DGR n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014, col percorso denominato AI "Ciclopista del Sole — Eurovelo 7 — Bicalta I";

CONSIDERATO CHE

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed in coerenza con l'atto di indirizzo n. 286 del 2015 emanato con decreto del Ministro concernente le priorità politiche da realizzare, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture di trasporto, che incrementano la qualità, la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità ambientale e che, al contempo, possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti ciclabili, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;

- tale priorità risulta confermata nei successivi atti di indirizzo, in ultimo con atto n.373 del 2018, in cui fra le priorità politiche in tema di "incremento di efficienza del sistema dei trasporti" viene ricompresa la "prosecuzione delle attività per la promozione e realizzazione di progetti diretti a creare un sistema di ciclovie turistiche nazionali, di ciclostazioni, nonché per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende promuovere misure per:
 - ✓ la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto, e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia;
 - ✓ l'innalzamento dei livelli di sicurezza, di comfort e di qualità delle ciclovie turistiche attraverso la definizione di requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/1998, dal d.lgs. n. 42/2004 e dal DPCM n. 171 /2014, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali, nel perseguimento delle finalità di cui al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce;
 - ✓ mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel perseguimento delle suddette finalità, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ promuovere attività e iniziative connesse alla fruizione turistica anche ai fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali;
 - ✓ promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne;
- le Regioni intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione della "Ciclovie del Sole" in un'ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori.

TENUTO CONTO CHE

il progetto della "Ciclovie del Sole" è in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- *intermodalità con altri sistemi di trasporto, ed in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e marittimo;*
- *interconnessione con altri itinerari cicloturistici; - valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturalistico;*
- *valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;*
- *sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile;*
- *generazione di occupazione a partire dalle aree interne del Paese;*

il progetto della "Ciclovia del Sole" può pertanto contare sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati al finanziamento ed alla realizzazione;

- Nello specifico per la "Ciclovia del Sole":
 - le sopracitate quattro regioni territorialmente coinvolte nel progetto hanno sottoscritto in data 27 luglio 2016 il precedente Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la progettazione e realizzazione della "Ciclovia del Sole" da Verona a Firenze;
 - in attuazione del sopracitato Protocollo d'Intesa del 27 luglio 2016 le quattro Regioni interessate hanno sottoscritto il 23 gennaio 2017 con la Città Metropolitana di Bologna un accordo di collaborazione in cui quest'ultima è stata individuata come Soggetto attuatore delle procedure inerenti il progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la Ciclovia con le risorse ministeriali finanziate;
 - la Regione Emilia-Romagna, quale Ente capofila per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della ciclovia turistica "Ciclovia del Sole", a seguito del decreto del MIT n. 199 dell'8 agosto 2017, ha ricevuto il trasferimento della somma di Euro 1.066.728,00 in data 5 settembre 2017;
 - con Delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n.1883 del 29 novembre 2017 è stato assegnato e concesso il sopracitato contributo ministeriale di Euro 1.066.728,00 alla Città Metropolitana di Bologna per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intera Ciclovia del Sole Verona-Firenze;
 - la prima proroga di 90 giorni e la seconda di ulteriori 180 giorni sono state concesse dal competente dipartimento del MIT con note ministeriali Prot.0001009 del 31 gennaio 2018 e Prot.4825 dell'11 maggio 2018;
 - con nota pervenuta in data 1.03.2019 n. 2831 è stata comunicata la data di trasmissione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica, individuata in fine aprile.

VISTA:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Nuovo Codice della Strada";
- la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti 30 novembre 1999, n. 557, recante "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- gli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con i quali sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ;
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella G.U. 12 luglio 2018, n. 160;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: "disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell 'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 — Ciclovie turistiche " finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: 'requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517, con il quale si stabilisce all'art. 2 che il presente Protocollo annulla e sostituisce il precedente nella parte in cui non ha prodotto effetti.

QUANTO SOPRA PREMESSO CONSIDERATO TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, Dottor Antonio Parente;

e

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA in persona di

LA REGIONE LOMBARDIA in persona di

LA REGIONE TOSCANA in persona di

LA REGIONE DEL VENETO in persona di

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo che ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517, annulla e sostituisce il precedente Protocollo d'Intesa del 27 luglio 2016, fatti salvi gli effetti da esso prodotti.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2016 e successive modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del comma 144, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la finalità del presente Protocollo è quella di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella realizzazione della Ciclovie consentendo all'Ente capofila, che si conferma nella Regione Emilia-Romagna, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dal presente

Protocollo d'intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n.517.

2. Le Amministrazioni aderenti individuano le azioni, a carico delle diverse Parti, necessarie alla definizione delle condizioni e modalità di erogazione del finanziamento per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovía del Sole".
3. Le Amministrazioni aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

Articolo 3

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:
 - a) approvare il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, da adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) inserire le ciclovie turistiche - individuate come prioritarie all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, tra cui la "Ciclovía del Sole", nell'Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché anche questa tipologia di opere sia identificata e riconosciuta come infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento della condizionalità per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari;
 - c) convocare il Tavolo tecnico di cui al successivo art. 6 del presente Protocollo al fine di analizzare e valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Ciclovía del Sole" nonché il progetto definitivo ed esecutivo di parti della stessa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della congruità del costo;
 - d) provvedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base di quanto proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto, all'individuazione dei progetti costituenti i successivi lotti funzionali della "Ciclovía del Sole" che saranno beneficiari delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica di congruità del costo degli stessi;
 - e) reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea;
 - f) provvedere alla compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali che saranno individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, da erogarsi secondo tempi e modalità che saranno definiti in successivi specifici accordi;
 - g) provvedere all'erogazione delle risorse assegnate con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517. Si riportano comunque in seguito le coordinate dei conti di tutte le Regioni sottoscrittrici del presente protocollo:
 - per la Regione Emilia-Romagna: n. c/c 30864 BANCA ITALIA SEZIONE 240 TESORERIA PROVINCIALE BOLOGNA, intestato a Regione Emilia-Romagna;

- per la Regione Lombardia: n. c/c Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano - codice Ente 30268 (specificando nella causale di versamento il codice di riferimento “S1”, corrispondente alla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, e riportando la dizione “Ciclovía turistica SOLE”);
- Regione Toscana: Iban Regione Toscana IT 13 M010 3002 8180 0009 4002 585;
- per la Regione del Veneto: c/c n. 0030522 BANCA ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA, intestato a Regione del Veneto;

Articolo 4

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero dei beni e delle attività culturali)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a:
- a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) assicurare la collaborazione dei suoi istituti territoriali preposti alla tutela e valorizzazione per la definizione delle diverse fasi progettuali;
 - c) favorire attraverso un coordinamento unitario delle strutture territoriali coinvolte la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
 - d) avvalersi del proprio portale HUB-Geo-Culturale per graficizzare informaticamente il tracciato della ciclovía e metterlo in relazione con le banche dati inerenti il patrimonio tutelato e i vincoli dei beni interessati dal passaggio delle ciclovie. Lo strumento (che opera su standard open data) consentirà inoltre di accedere alle banche dati delle altre Amministrazioni coinvolte nel progetto, facilitando i processi di interoperabilità.

Articolo 5

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

2. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si impegna a:
- e) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - f) verificare che, in accordo con le Regioni interessate Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto. nell'ambito del Piano Strategico per il turismo dell'Italia, il progetto sia tra quelli individuati come strategicamente rilevanti nel rafforzamento della sostenibilità turistica e della collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - g) inserire, una volta realizzata l'infrastruttura, la promozione della "Ciclovía del Sole" negli atti di indirizzo dell'ENIT, al fine di promuovere la comunicazione della vacanza attiva e della mobilità sostenibile.

Articolo 6

(Individuazione degli impegni assunti dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto)

- I. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto si impegnano a:
- a) individuare la Regione Emilia-Romagna quale Soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione e della realizzazione dei

- diversi lotti funzionali, secondo le modalità concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso;
- b) attribuire alla Regione Emilia-Romagna, quale soggetto capofila, il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della “Ciclovía del Sole” al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso;
- c) si conferma quale soggetto attuatore del progetto di fattibilità tecnico ed economica la Città Metropolitana di Bologna e si individua come soggetti attuatori per le fasi successive ai fini della realizzazione dei singoli lotti funzionali le regioni per i tratti di loro competenza, ai fini dell'erogazione delle risorse e della rendicontazione finale, nonché dell'aggiornamento, quale soggetto attuatore costante della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- d) individuare e raccordare, tramite il soggetto capofila, tutte le azioni e le attività volte al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle opere in progetto, anche per distinti lotti funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Viene inoltre confermato il ruolo e le competenze del Tavolo tecnico interregionale, previsto dai citati in premessa Protocolli d'Intesa sottoscritti il 27 luglio 2016 e 23 gennaio 2017, al fine di garantire il coordinamento delle azioni necessarie all'unitarietà dello sviluppo della ciclovía;
- e) procedere, tramite il soggetto capofila, al monitoraggio delle attività secondo le scadenze predefinite affinché ciascuno dei soggetti firmatari, nel rispetto dei loro rispettivi ordinamenti, assicuri la progettazione, l'aggiudicazione, l'affidamento dei lavori, la loro realizzazione, contabilizzazione e liquidazione e collaudo secondo le norme vigenti;
- f) riprogrammare, tramite il soggetto capofila, le risorse economiche nel caso qualche progetto prioritario non potesse, in qualsiasi modo, essere progettato o attuato nei tempi e modi stabiliti;
- g) provvedere singolarmente direttamente o tramite un soggetto attuatore specificamente individuato anche per i singoli lotti funzionali ad:
- ✓ espletare le procedure necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovía per l'intero tracciato ricadente sul territorio di competenza anche per lotti funzionali;
 - ✓ acquisire i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al tracciato ricadente sul territorio di competenza;
- h) porre in essere ogni azione utile al fine di coinvolgere le amministrazioni locali interessate e/o altri enti locali, comitati e associazioni, mediante atti e protocolli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- i) corrispondere alle richieste del Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517 ed inviare entro il 15 marzo di ogni anno al Ministero infrastrutture e dei trasporti, D.G. per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, una apposita relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi al fine delle valutazioni del Tavolo permanente di monitoraggio;
- j) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, entro il 30 agosto 2019 il progetto di fattibilità tecnico economica unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017. Il progetto di fattibilità tecnica economica è redatto in coerenza con i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n.517 e individua la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovía;
- k) il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende:

- ✓ lo studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l'analisi delle alternative progettuali;
- ✓ relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), Dpr 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 1^o lotto funzionale, uno per regione;
- ✓ calcolo sommario della spesa (art. 17, comma 1, lettere g) e h), Dpr 207/2010);
- ✓ piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), Dpr 207/2010);
- ✓ studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs.163/06 —art. 1, comma 2, lettera l), all.xxi;
- ✓ studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), Dpr 207/2010);
- ✓ studio archeologico e idrogeologico, ove strettamente necessario.

Il progetto di fattibilità economica-finanziaria è completato dal piano di comunicazione e promozione degli interventi e dei territori, volti alla promozione della ciclovia e alla sua valorizzazione nel contesto territoriale;

L'attività di verifica di cui all'art.26 del Dlgs 50/16 è prevista sul progetto esecutivo del lotto funzionale, prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

- l) favorire l'interconnessione della "Ciclovia del Sole" con altre ciclovie e/o altre reti infrastrutturali (ferroviarie, fermate bus, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette, navigazione) e/o itinerari turistici (ciclopedonali, cammini, ippovie, ferrovie anche storiche);
- m) individuare per il progetto, ovvero per singolo lotto, forme e modalità di gestione e manutenzione della ciclovia turistica nel tempo, garantendo la piena efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura;
- n) definire, attraverso successivi accordi tra i soggetti sottoscrittori del presente atto, le modalità attuative e di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e collaudo dell'intera ciclovia, anche per lotti funzionali successivi. Gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili;
- o) rendicontare le somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517 imputando la spesa su apposita contabilità separata;
- p) aggiudicare entro il 31 marzo 2021, la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per ciascuna regione di ciascuna ciclovia.

Articolo 7

(Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sarà costituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, dal/i Soggetto/i attuatore/i ed eventualmente da ulteriori Enti/Istituzioni interessati dalla realizzazione della ciclovia e ampliabile, per particolari questioni, a contributi di esperti esterni proposti dalle Regioni e/o dai Ministeri. E' compito del Tavolo Tecnico Operativo provvedere a:

- condividere le procedure necessarie per rendere operativo il progetto della "Ciclovía del Sole" secondo le disposizioni che sono indicate nel decreto interministeriale di ripartizione delle risorse economiche ed in particolare quelle relative alle modalità di erogazione delle risorse economiche per le diverse annualità;
- definire il cronoprogramma delle attività, in coerenza con la disponibilità delle risorse economiche assegnate per le diverse annualità nonché con la eventuale quota parte proveniente dalle Regioni o da altre fonti di finanziamento;
- analizzare, in coerenza con le risorse economiche disponibili, la possibilità di realizzare tratte parziali della ciclovía turistica, in base alle priorità di intervento per successivi lotti funzionali, all'interno di un quadro coordinato complessivo.

Articolo 8

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo :

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Via Nomentana, I - 00161 Roma - **dg.strade@pec.mit.gov.it**

Oggetto: "Ciclovía del Sole" e-mail: segreteria.strade @mit.gov.it PEC: **dg.strade@pec.mit.gov.it**

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali Dott. Antonio Parente;

e

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA in persona di

LA REGIONE LOMBARDIA in persona di

LA REGIONE TOSCANA in persona di

LA REGIONE DEL VENETO in persona di

Roma, lì